

## **Chiarimenti relativi alle nuove procedure inerenti l'agibilità nel Comune di Venezia**

*Com'è noto il Decreto Legislativo n° 222/2016 ha abrogato l'art. 25 del D.P.R. 380/2001 e quindi a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, dal 12/12/2016 non è più possibile presentare **Domanda di agibilità**, procedura sostituita dalla **Segnalazione Certificata di Agibilità**.*

***La segnalazione** deve essere presentata dal soggetto titolare del procedimento edilizio (proprietario e/o locatario, gestore, affittuario, etc. con assenso della proprietà) entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa disciplinata dal comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.*

*Attualmente sul portale del Comune di Venezia, NON sono presenti i modelli per la suddetta nuova Segnalazione, perché ne è prevista l'**introduzione esclusivamente in modalità telematica, entro la prima metà del prossimo mese di marzo 2017**, attraverso il portale "Impresa in un Giorno" analogamente alle pratiche SUAP.*

*Fino all'attivazione della nuova modalità on-line sarà possibile utilizzare in sua vece la modulistica sottoelencata (vedi punto1 – Attestazione agibilità' ...)*

*Sul portale del Comune di Venezia, in fase di aggiornamento, sono attualmente disponibili i modelli che restano in vigore e vanno presentati in modalità tradizionale\*:*

1. *Attestazione agibilità*
2. *Edifici ante 1934, Attestazione agibilità*
3. *Domanda di agibilità su condono edilizio.*

*Nel merito delle procedure On-line che saranno attivate verso la metà del mese di marzo attraverso il portale "Impresa in un Giorno", e che come anticipato riguarderanno le procedure per l'agibilità ed altri adempimenti (quali ad esempio alcune le autorizzazioni paesaggistiche) durante gli incontri informativi rivolti alle Associazioni di categoria ed agli Ordini tenuti presso la sede della Camera di Commercio di Mestre, i responsabili SUAP del Comune di Venezia si sono resi disponibili ad una attività di formazione rivolta ai nostri iscritti per chiarire e agevolare il „passaggio“ alla procedura digitalizzata.*

---

*\*Rispetto alla permanenza dei due modelli va precisato che l'art. 10 del D.P.R. 160/2010 non è stato espressamente abrogato dal Decreto Legislativo n° 222/2016 e che pertanto è tuttora cogente, ma una volta attivata la modalità di presentazione della nuova Segnalazione, potrà essere utilizzato esclusivamente per le fattispecie previste dal D.P.R. 160/2010, presentato esclusivamente dal Direttore Lavori (e non da professionista incaricato che non ha seguito i lavori) a conclusione di opere da lui dirette e inerenti le attività produttive (diverse dalla residenza). La domanda di agibilità su condono edilizio va invece utilizzata solo nei casi in cui siano state sanate con condono rilasciato (ultimo atto legittimante) opere abusive che prevedano deroghe ai parametri regolamentari (altezze, superfici, rapporti aeroilluminanti, opere non conformi alla N.T.A.) e per le quali il professionista non può asseverare aspetti derogatori.*